

## **Il percorso della sicurezza per i volontari di protezione civile: approccio a livello nazionale.**

Il decreto legislativo n. 81/2008, la legge che tutela la sicurezza dei lavoratori, si applica alle attività svolte dai volontari di protezione civile con modalità specifiche dedicate esclusivamente a loro.

Il legislatore ha ritenuto infatti che un settore tanto importante per la vita del Paese e caratterizzato da esigenze particolari e non assimilabili ad altri ambiti di attività, come è il volontariato di protezione civile, meritasse un'attenzione particolare.

Le regole poste a tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile sono, infatti, regole speciali elaborate espressamente: non seguono gli abituali schemi in uso sia nelle aziende private che nella pubblica amministrazione, bensì il quadro normativo a loro applicabile si basa su un principio cardine fondamentale che di seguito cerchiamo di illustrare.

La tutela della salute e della sicurezza dei volontari non si ottiene acquisendo una 'patente' o scrivendo un documento. Non è un'azione da compiere una tantum, ma è una modalità organizzativa che governa e disciplina ogni attività o nuova attività che il mondo di volontariato di protezione civile svolge o intende svolgere, in modo continuativo.

In tal senso le disposizioni contenute nel d. lgs. 81/2008 non devono essere applicate alle attività del volontariato di protezione civile mediante la faticosa ricerca di somiglianze più o meno difficilmente individuabili (qualcosa di simile all'attività di un'azienda, qualcosa di simile ad un datore di lavoro, e così via).

È, invece, necessario considerare tutto il percorso dispositivo appositamente predisposto, perché ogni termine utilizzato nei provvedimenti che regolano la materia è stato frutto di una lunga riflessione e di una scelta consapevole, realizzata insieme dal Dipartimento di Protezione civile, dalle strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province Autonome e dalle Associazioni nazionali.

Questo "percorso della sicurezza" per i volontari di protezione civile si sviluppa a partire da tre capisaldi:

- **l'art. 3, comma 3-bis, del d. lgs. 81/2008**, come modificato dalla recente Legge n. 191/2023, che ha stabilito che nei riguardi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e speleologico, e i volontari dei Vigili del Fuoco, le disposizioni del testo unico sulla salute e la sicurezza negli luoghi di lavoro sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività da individuarsi con un successivo decreto interministeriale;

- **il decreto interministeriale di attuazione del 13 aprile 2011**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del'11 luglio 2011;
- **il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile dd. 12 gennaio 2012**, con il quale, d'intesa con le Regioni e le Province Autonome e in condivisione con la Consulta Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, con la Croce Rossa Italiana ed il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, vengono definite le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria per i volontari di protezione civile e vengono condivisi indirizzi comuni in materia di scenari di rischio di protezione civile e dei compiti in essi svolti dai volontari, di controllo sanitario di base, di formazione.

### **1. Decreto legislativo 81/2008: il primo caposaldo**

Il d. lgs. 81/2008 ha dunque aperto la strada ad un approccio specifico e mirato alla sicurezza per le attività di volontariato di protezione civile, rinviandone l'individuazione precisa ad un successivo provvedimento, di contenuto tecnico, da emanarsi a cura dei Ministeri del Lavoro e Politiche Sociali, della Salute, di concerto con il Ministero dell'Interno e il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

### **2. Decreto interministeriale del 13 aprile 2011: il secondo caposaldo**

Il decreto interministeriale di attuazione del 13 aprile 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'11 luglio 2011, ha provveduto a fissare i principi basilari delle attività per la tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile, sui quali dovrà svilupparsi l'azione concreta delle organizzazioni di volontariato e delle Amministrazioni pubbliche che le coordinano.

Questi principi, in estrema sintesi, sono:

- le specifiche esigenze che caratterizzano le attività dei volontari di protezione civile e che hanno reso necessario individuare un percorso ad essi dedicato, ossia:
  1. la necessità di intervento immediato anche in assenza di preliminare pianificazione;
  2. l'organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a carattere di immediatezza operativa;
  3. l'imprevedibilità e l'indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali nei quali il volontario viene chiamato ad operare tempestivamente e la conseguente impossibilità pratica di valutare tutti i rischi connessi secondo quanto disposto dagli articoli 28 e 29 del decreto legislativo n. 81/2008;

4. la necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte;
- l'individuazione preventiva di:
- a) scenari di rischio di protezione civile, nei quali il volontario può essere chiamato ad operare;
  - b) compiti che possono essere svolti dai volontari negli scenari di rischio di protezione civile individuati;
- l'applicazione del D.Lgs. 81/2008 al volontario di protezione civile **esclusivamente** per le attività, elencate dall'art. 4 del decreto e indicate come obbligatorie:
- ✓ la **formazione, l'informazione e l'addestramento**, con riferimento agli scenari di rischio di protezione civile ed ai compiti svolti dal volontario in tali ambiti. La principale misura prevista a tutela della salute e della sicurezza dei volontari è lo svolgimento costante, sistematico e accurato di attività formative e addestrative, all'interno delle quali gli aspetti relativi alla sicurezza siano esplicitamente ed adeguatamente presenti.
  - ✓ il **controllo sanitario generale** e la **sorveglianza sanitaria** esclusivamente per quei volontari che nell'ambito delle attività di volontariato risultino esposti agli agenti di rischio nei previsti nel decreto legislativo 81/2008 in misura superiore a soglie di esposizione previste e calcolate secondo appositi procedimenti. Fondamentale è ricordare che si tratta di una ricognizione delle condizioni di salute che deve essere sempre considerata in correlazione ai compiti che il singolo volontario svolge all'interno dell'organizzazione.
  - ✓ la **dotazione di dispositivi di protezione individuale** idonei per i compiti che il volontario può essere chiamato a svolgere nei diversi scenari di rischio di protezione civile ed al cui utilizzo egli deve essere addestrato. E' importante sottolineare che l'uso delle attrezzature e dei materiali deve essere conforme alle indicazioni fornite dai rispettivi produttori (in particolare per quelle tipologie per le quali non esiste una 'norma' codificata).
- l'obbligo, per il legale rappresentante (nel caso dei Gruppi comunali di Protezione civile il SINDACO) delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, di assicurare l'osservanza degli obblighi sopra elencati;
- la precisazione che le **sedi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, i luoghi di intervento e le sedi di attività formative o esercitative non sono**

**considerati luoghi di lavoro** (a meno che al loro interno si svolgano eventuali attività lavorative);

- la puntualizzazione che l'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza non può, comunque, comportare l'omissione o il ritardo nello svolgimento dei compiti di protezione civile.

Nel fissare questi punti il provvedimento ha inteso, quindi, stabilire che:

- è responsabilità di ciascuna organizzazione di volontariato di protezione civile, nel caso nostro i Gruppi comunali, definire un proprio piano formativo e addestrativo, nel quale i temi della sicurezza dei volontari abbiano adeguato e primario risalto;
- è responsabilità delle Pubbliche Amministrazioni che, ai vari livelli, dal centro alla periferia, coordinano il sistema nazionale della protezione civile, supportare in ogni modo la partecipazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile ad attività formative e addestrative in materia di sicurezza;
- la sicurezza deve essere **vissuta** dai volontari di protezione civile come un **processo continuo**, parallelo allo sviluppo della propria organizzazione, all'acquisizione di nuovi mezzi ed attrezzature o di nuove specializzazioni, alla crescita del ruolo che il singolo volontario può essere chiamato a svolgere nel gruppo a cui appartiene;
- analoga attenzione continua deve essere obiettivo primario e imprescindibile dell'azione delle autorità pubbliche che coordinano le organizzazioni di volontariato di protezione civile, che devono, quindi, coerentemente orientare a tali finalità tutte le proprie attività di supporto al volontariato, anche mediante la concessione di contributi a ciò destinati;
- la cura della salute dei volontari merita un'attenzione particolare: sia dal punto di vista del controllo sanitario generale e di base, sia da quello, specifico, della sorveglianza sanitaria, limitata ai casi di superamento delle soglie di esposizione e negli altri casi previsti nel d. lgs. 81/2008.

Si è voluto, in altri termini, concentrare l'attenzione sulle azioni e sulle disposizioni organizzative piuttosto che sugli adempimenti gestionali o burocratici. Anche in considerazione dei dati disponibili sul ridotto numero di infortuni che si verificano nell'ambito delle attività di volontariato di protezione civile, si è quindi scelto un approccio concreto e molto pratico, evitando di creare l'esigenza di costruire sovrastrutture o elaborare documenti astratti e privilegiando l'attività di formazione e addestramento operativo.

### **3. Decreto del Capo Dipartimento della Protezione civile del 12 gennaio 2012: il terzo caposaldo**

Per elaborare un documento tecnico adeguato alle esigenze dei volontari di protezione civile, il Dipartimento ha promosso la costituzione di un gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle Regioni e Province Autonome, delle principali organizzazioni di volontariato di protezione civile aventi rilevanza nazionale, della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico.

Il gruppo di lavoro ha unanimemente concordato che fosse necessario elaborare un quadro comune condiviso e valido per tutto il Paese degli elementi essenziali di base utili ad indirizzare l'azione dei Volontari di Protezione civile.

Il 12 gennaio 2012 il Capo Dipartimento ha sottoscritto il decreto che adotta le nuove disposizioni e l'ha trasmesso agli organi di controllo per concludere l'iter di approvazione con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il 6 aprile 2012 (GU n.82).

Questo decreto costituisce il terzo caposaldo del sistema di norme per la tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile.

Il provvedimento si applica ai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile iscritte negli elenchi regionali e nell'elenco nazionale, oltre che ai volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico.

Per queste due ultime realtà, il provvedimento contiene alcune disposizioni specifiche connesse alle loro rispettive particolarità organizzative.

Altrettanto particolare, infine, è l'applicazione delle disposizioni contenute nel provvedimento ai volontari appartenenti ai Corpi Comunali e Provinciali dei Vigili del Fuoco, ai Volontari delle province Autonome di Trento e di Bolzano nonché alla componente volontaria del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco, tutelati dalle norme specifiche che disciplinano l'autonomia di quelle comunità.

Il provvedimento è completato da 4 allegati che ne sono parte integrante.

**Allegato 1:** Vengono definiti gli scenari di rischio ed i compiti svolti dai volontari raggruppandoli in categorie minime di base. Questo allegato serve per capire quali sono gli scenari di rischio individuati per le attività di protezione civile e quindi poter proseguire - incrociando le attività svolte da ogni singolo volontario con le categorie minime di base - all'individuazione di percorsi di formazione o addestramento interno all'associazione ed agli aggiornamenti periodici.

Di seguito riportiamo gli **scenari di rischio**:

- 1) scenario eventi atmosferici avversi;
- 2) scenario rischio idrogeologico - alluvione;
- 3) scenario rischio idrogeologico - frane;
- 4) scenario rischio sismico;
- 5) scenario rischio vulcanico;
- 6) scenario rischio incendi boschivi e di interfaccia;
- 7) scenario rischio chimico, nucleare, industriale, trasporti;
- 8) scenario rischio ambientale, igienico-sanitario;
- 9) scenario caratterizzato dall'assenza di specifici rischi di protezione civile (ossia contesti di operatività ordinaria, attività sociale, attività addestrativa, supporto alle autorità competenti nell'attività di ricerca persone disperse/scomparse...).

In considerazione del possibile impiego del volontariato oggetto dei presenti indirizzi a supporto delle strutture operative e degli enti competenti in via ordinaria vengono assimilati a scenari di rischio di protezione civile ai fini della presente intesa anche i seguenti contesti,

- incidenti che richiedano attività di soccorso tecnico urgente;
- attività di assistenza e soccorso in ambiente acquatico;
- attività di assistenza e soccorso in ambiente impervio, ipogeo o montano;
- attività di difesa civile.

Con riferimento a tali scenari di rischio di protezione civile le autorità di protezione civile individuate dalle vigenti disposizioni normative (Comuni, Province, Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, Regioni e Province Autonome e Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e le altre autorità individuate dalla legge provvedono, per quanto di competenza, a definire la pianificazione relativa, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Nell'ambito degli scenari di rischio sopra indicati e di quelli agli stessi assimilabili sono individuati i **compiti svolti dai volontari di Protezione civile** ricompresi nelle categorie minime di base di seguito elencate:

Assistenza alla popolazione, intesa come:

1. attività psicosociale;
2. attività socio-assistenziale;
3. assistenza ai soggetti maggiormente vulnerabili (giovani, anziani, malati, disabili);
4. informazione alla popolazione;
5. logistica;
6. soccorso e assistenza sanitaria;
7. uso di attrezzature speciali;
8. conduzione di mezzi speciali;
9. predisposizione e somministrazione pasti;
10. prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di interfaccia;
11. supporto organizzativo, anche nell'ambito di sale operative, attività amministrative e di segreteria;
12. presidio del territorio;
13. attività di ripristino dello stato dei luoghi di tipo non specialistico;
14. attività formative;
15. attività in materia di radio e telecomunicazioni;
16. attività subacquee;
17. attività cinofile.

Negli scenari di rischio assimilati a quelli di protezione civile nei quali i volontari possono essere chiamati unicamente a supporto di altri soggetti competenti individuati dalla legge, i compiti di cui può essere chiesto lo svolgimento sono individuati dal soggetto che richiede il supporto e nei limiti dei compiti sopraindicati.

In tal senso successive circolari hanno dettagliato le modalità operative di ingaggio dei volontari di protezione civile ed in particolare:

- DPC/VOL/32320 dd. 24.06.2016: *"Indicazioni operative concernenti finalità e limiti dell'intervento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile a supporto delle Autorità preposte ai servizi di polizia stradale"*;
- DPC/VSN/45427 dd. 6.08.2018: *"Manifestazioni pubbliche: precisazioni sull'attivazione e l'impiego del volontariato di protezione civile"* e nota PCR FVG prot. n°10780/18 dd. 24.08.2018.

**Allegato 2:** Viene ribadita la necessità di dotare i volontari degli specifici **Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)** richiesti sulla base delle attività che questi svolgono. Viene anche definita la necessità di inserire nei percorsi formativi uno specifico spazio dedicato alle tematiche della sicurezza, provvedendo ad attestare in maniera certa i percorsi formativi seguiti. I percorsi formativi

devono essere certificati dalle associazioni, avendo cura di allegare al registro dei partecipanti ai corsi il programma degli argomenti trattati prevedendo la definizione di specifici spazi dedicati alle tematiche della sicurezza. I volontari devono essere dotati di DPI specifici per le attività che svolgono.

Per quanto riguarda i supporti richiamati anche al punto 6. del "Dieci linee di lavoro (più una)" sono stati emanati i criteri di massima per la definizione degli standard minimi come meglio specificato nella parte II – p.to 1.

**Allegato 3:** Si tratta l'attività di controllo sanitario dei volontari indicandone finalità, contenuti, periodicità e procedure. Rispetto a questi aspetti è bene segnalare che l'attestazione del medico, a prescindere dall'esito della visita, non deve contenere dati personali sanitari e quindi per la conservazione non sono richiesti all'associazione adempimenti diversi rispetto a quelli previsti per le generalità dei dati personali comuni.

**Allegato 4:** In questo allegato si tratta la sorveglianza sanitaria e vengono definite le soglie di esposizione agli agenti di rischio basate sulle ore o giornate di attività dei volontari. La sorveglianza sanitaria non prevede oneri per le organizzazioni di volontariato. È importante prevedere sistemi di rilevazione delle attività orarie svolte dai volontari.

Per quanto riguarda il **percorso della sicurezza per i volontari di protezione civile a livello regionale** si rende noto che è in corso di aggiornamento e sviluppo anche a seguito della **novella legislativa-D.L. 145/2023 convertito in L. 191/2023-** che innova l'art.3 bis del D.Lgs 81/2008, per la parte sia della formazione (definizione di percorsi omogenei) che della sicurezza (applicazione del D.lgs. 81/2008 alle attività di pc.) in forza del provvedimento del Capo DPC prot. 1184 di data 25/03/2024 di **istituzione di appositi gruppi di lavoro tematici** appunto relativi ai temi della sicurezza e della formazione.

Parallelamente, la Protezione civile regionale è attualmente impegnata, in forma partecipata con rappresentanti in seno alla Consulta dei Coordinatori dei Gruppi comunali di PC, nella redazione del **Regolamento dei gruppi comunali di Protezione civile** ai sensi dell'art. 7 comma 2 ter della L.R. 64/86, al fine di stabilire, tra l'altro, la formazione iniziale e la formazione continua a cui devono essere sottoposte le figure di riferimento del gruppo comunale.

Anche per le Associazioni di PC occorrerà fornire standard formativi e qualificare il loro apporto in ordinario ed in emergenza per una risposta coordinata del sistema.

E' altresì in corso, a seguito di affidamento di servizio di consulenza, un **percorso di riordino di procedure interne, che comprenderà l'individuazione degli scenari operativi, le attività collegate agli stessi, la formazione, i dpi a guida ed indirizzo degli interventi sovracomunali di protezione civile, ma anche le linee guida per il livello comunale** di cui è comunque responsabile il Sindaco, proprio perché la PCR intende fornire prospettive concrete ai livelli istituzionali inferiori del sistema integrato di protezione civile, in aderenza all'impianto normativo vigente sia nazionale e regionale, che vede l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 64/86, impegnata nel perseguire l'obiettivo primario e imprescindibile dell'azione delle autorità pubbliche che coordinano le organizzazioni di volontariato di protezione civile. La regione quindi, deve coerentemente orientare a tali finalità tutte le proprie attività di supporto al volontariato, anche mediante la concessione di contributi a ciò destinati.

Da quanto suesposto si evince come sia sorta l'esigenza, a livello regionale e nazionale, di:

- approfondire e consolidare, in primis gli scenari di rischio e le attività consentite per le quali il volontario di pc può essere attivato ad ogni livello territoriale;
- rilanciare la definizione di protocolli di base per aree tematiche che coniughino, tra gli altri, i temi della formazione e dell'individuazione dei relativi DPI da doversi utilizzare.

Questi due obiettivi guideranno la Protezione civile regionale verso la prossima apertura degli **Stati generali del volontariato regionale** e nel coinvolgimento della stessa nei tavoli tematici organizzati dal Dipartimento di Protezione civile, con agende e obiettivi coincidenti: riavviare e rilanciare un percorso capillare di formazione permanente degli operatori del settore, sul tema della specificità normativa delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile.

Nel solco del documento nazionale "*Criteri di massima per la definizione degli standard minimi per lo svolgimento delle attività formative in materia di sicurezza*" emanato dal Capo DPC in attuazione del paragrafo 2, dell'Allegato 2 al Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012, la Regione FVG ha previsto un **piano formativo che tratta la formazione dei volontari di protezione civile**.

E' in tale contesto che, in base all'**art. 31 comma 2 bis della L.R. 64/86**<sup>1</sup> si inserisce, da ultimo, la **DGR 239 dd. 10.02.2023**: LR 64/86 recante: "*Prosecuzione del progetto*

---

<sup>1</sup>LR 64/86, Art. 31 comma 2 bis. "La Protezione civile della Regione promuove la formazione dei volontari di protezione civile mediante la predisposizione di piani formativi pluriennali, approvati con deliberazione della Giunta regionale. Il piano formativo definisce i contenuti, le modalità di erogazione e l'eventuale obbligatorietà di taluni corsi, al fine di garantire la formazione iniziale e il costante aggiornamento per l'operatività in sicurezza degli addetti"

di formazione permanente rivolto agli operatori di protezione civile. Triennio 2023-2025” e che, in continuità rispetto alle annualità passate, autorizza la realizzazione del Piano di formazione permanente dei volontari di protezione civile.

Sempre rispetto **all'ambito formativo** relativamente ai corsi di formazione ed addestramento si precisa che il combinato disposto di cui all'art.7 co.2 bis della l.r. 64/1986 e del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dd.13.04.2011 (in particolare art.3 co.3 e art.4 co.1) individua il **Sindaco** quale soggetto depositario del rispetto degli obblighi di verifica che *“il volontario... riceva formazione, informazione e addestramento”*.

A tal fine, per facilitare l'acquisizione della necessaria formazione, la protezione civile regionale ha messo a disposizione un sistema articolato denominato “piattaforma di formazione”, parte in presenza e parte on-line oppure in modalità mista per la fruizione della formazione.

Rispetto al **corso base del volontariato di protezione civile**, si precisa che lo stesso è stato indicato quale **obbligatorio**, unitamente alla visita medica in corso di validità, ai fini dell'attivazione del volontario, con relativa copertura assicurativa, in forza della nota prot. 3952/24 di data 15/02/2024 a firma dell'Assessore delegato alla Protezione civile rivolta ai Sindaci per quanto riguarda l'operatività dei volontari dei gruppi comunali di protezione civile.

L'obiettivo di questo corso è far comprendere il contesto regionale e nazionale in cui il volontario di protezione civile si trova ad operare, nonché i ruoli, i compiti, le funzioni e diritti/doveri che fanno capo ai volontari dei Gruppi comunali di protezione civile. È stato realizzato dall'Università di Udine ed ideato per essere svolto in 10 ore, così suddivise: - 2 ore per la sezione "La Protezione Civile";

- 4 ore per la sezione "Prepararsi all'emergenza";

- 4 ore per la sezione "Il volontario e il gruppo comunale";

fornisce pertanto una conoscenza teorica da integrarsi con la formazione specialistica oggetto dei corsi teorici on line e dei corsi pratici in presenza (utilizzo in sicurezza motoseghe, utilizzo in sicurezza motopompe, guida in sicurezza dei mezzi fuoristrada, elicooperazione, ricerca persone disperse, antincendio boschivo ecc.).

La peculiarità del corso risiede nel fatto che è stato proposto non solo come fruizione singola ma idoneo ad essere svolto in presenza, tramite incontri formativi organizzati, potendo contestualizzare i contenuti delle dispense alle esperienze del gruppo comunale e del territorio in cui opererà maggiormente il volontario, rafforzando quindi lo spirito di gruppo e di appartenenza al Sistema regionale di protezione civile.

È in fase di completamento l'affido di un appalto volto all'acquisizione di servizi specialistici di fruizione di una piattaforma didattica esterna e di revisione contenutistica del corso base, per la parte on line di 6 ore, rivolto ai volontari di

protezione civile della Regione Friuli Venezia Giulia. Non appena disponibile il nuovo prodotto on line, da proporre quale aggiornamento per tutti i volontari di protezione civile già in possesso del corso base, si procederà con l'affidamento del servizio di erogazione di formazione di base in presenza.

Pertanto il **nuovo corso base**, in parte **on line** (6 ore di cui 4 relative alla sicurezza) ed in parte **in presenza** (8 ore), per complessive 14 ore, sia attraverso sessioni teoriche che pratiche, sarà rivolto a **tutti i neo volontari dei gruppi comunali e delle associazioni di protezione civile**, al fine di fornire agli stessi da un lato le nozioni base riguardo al contesto organizzativo, sociale e giuridico in cui opera la protezione civile e dall'altro le nozioni fondamentali per operare in sicurezza conformi all'articolo 37 del DLgs 81/08 e agli accordi Stato Regioni del 21.12.2011 e del 07.07.2016.

In particolare, si intende:

- ✓ fornire un quadro completo e chiaro in relazione alla sicurezza nell'ambito dell'operatività in scenari di rischio ed attività correlate ad interventi di protezione civile;
- ✓ rivedere i concetti generali della parte teorica on line: i principi base in materia di rischi antropici e naturali e conseguentemente saper valutare il loro impatto sulle strutture, sulla cittadinanza e sull'ambiente da tutelare, nonché le procedure e l'utilizzo dei dpi per diminuire il rischio durante gli interventi;
- ✓ approfondire le conoscenze specifiche relative alla propria tutela operativa (dispositivi di protezione individuale) in relazione agli scenari emergenziali, esercitativi ed addestrativi, nonché le responsabilità dei diversi attori e quelle derivanti dalla normativa ovvero dai protocolli di cooperazione qualora richiesti dalle autorità preposte;
- ✓ dar conto dei principi generali della logistica di protezione civile e dell'operatività con mezzi ed attrezzature abitualmente utilizzati per le principali attività di protezione civile.

Per le Associazioni di protezione civile verranno specificate, a seguito del confronto in seno agli Stati generali del volontariato di protezione civile regionale, modalità di fruizione compatibili con le necessità formative correlate alle loro specializzazioni.

Tutti i corsi messi a disposizione finora dalla regione sulla base del piano formativo approvato in Giunta Regionale sono da ritenersi validi e idonei ad affrontare gli scenari di Protezione Civile per i quali sono previsti.

In seguito alla definizione dei nuovi percorsi formativi, verranno conseguentemente definiti nuovi standard anche con riferimento alle linee guida nazionali sulla base degli esiti dei tavoli di confronto in corso.

